

SERVIZI DI SOSTEGNO AL REDDITO

SPORTELLO POVERTA' – REDDITO DI CITTADINANZA

Attività:

Il RdC è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale, condizionata alla valutazione della situazione economica del richiedente e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione di inclusione sociale (PaIS) e di attivazione lavorativa (PaL), finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà. La misura si compone di due elementi:

1. Un beneficio economico, dall'importo variabile sulla base della numerosità del nucleo familiare, erogato attraverso una carta di pagamento elettronica;
2. Una componente di servizi alla persona, identificata nel progetto personalizzato, in seguito a valutazione del bisogno.

Destinatari:

Possono accedere alla misura i cittadini che presentino specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, ed economici, venendo meno, a partire dal 1° Luglio 2018, i requisiti familiari.

Per i **requisiti di residenza** il richiedente la misura deve essere, cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

- a. italiano o dell'Unione Europea;
- b. cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
- c. cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- d. titolare di protezione internazionale;

È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Per i **requisiti economici**, il nucleo familiare deve essere in possesso di:

- a. un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
- b. un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- c. un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
- d. un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE). Tale

soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana. Non è richiesta tale certificazione:

- e. ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
- f. qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- g. ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. L'elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Sono previsti, inoltre, ulteriori requisiti, consultabili sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sezione dedicata al RdC.

Accesso alla misura:

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso il sito dedicato del MLPS, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali (gestori del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Unità operativa di Ambito Sociale:

L'unità operativa è composta da n. 4 Assistenti Sociali, dipendenti dell'Ente, a cui sono affidate le funzioni di Coordinamento sulla Piattaforma GePI, Pre-Assessment e Valutazione Multidimensionale del Bisogno per la sottoscrizione dei Patti per l'Inclusione (PaIS), e le altre attività connesse all'Area Povertà.

Le assistenti sociali di riferimento sono:

- ✚ Mara Di Mattia – sede Unione di Comuni;
- ✚ Simona Antonini – sede Unione di Comuni, Comuni Controguerra, Sant'Egidio alla Vibrata;
- ✚ Veronica Rastelli – sede Unione di Comuni, Comuni Ancarano, Civitella del Tronto, Corropoli, Torano Nuovo, Tortoreto;
- ✚ Antonella Giangiulio - Comuni Alba Adriatica, Colonnella, Martinsicuro, Nereto, Sant'Omero.

Attivazione:

L'INPS, una volta ricevute le domande, assegna ai Comuni di residenza, attraverso apposita Piattaforma, i percettori del RdC individuati per la sottoscrizione del Patto per l'Inclusione. L'Assistente Sociale dello sportello Povertà competente per territorio, ricevute le assegnazioni, provvede a convocare i percettori per la valutazione del bisogno e la sottoscrizione del Patto per l'Inclusione. L'analisi preliminare e il Quadro di Analisi approfondito mettono in luce bisogni e punti di forza della famiglia al fine di condividere con la stessa gli interventi e gli impegni necessari a garantire il percorso di fuoriuscita dalla povertà.

Agli sportelli dedicati al Reddito di Cittadinanza si accede previo appuntamento.